



Vittoria Assicurazioni

SC-PIETA PER AICM - GAP: KK, EUHO 32.65e.D86 INF, VHS. - P IVA N. 01329510150 - COO. BSC. E MEO. IMPRESE
MILANO N. 01323510153 - B E A MILANO N. 5*871 SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153 MONDO - VIA CALDERA, 21
IMPKSA AUTOKIIVA ALL'ESSESCO DELIE ASSIejWIO+1 R *CIMA OEIim 65 DEL R.OL 2W1923 M m

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI R.C. CAPOFAMIGLIA

DEFINIZIONI:

Nel testo che segue, si intendono:

- per Assicurazione: il contratto di assicurazione;
- per Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
- per Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per Impresa: l'impresa assicuratrice;
- per Premio: la somma dovuta all'Impresa;
- per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per Indennizzo: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;
- per Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

CONDIZIONI SPECIALI

Art. 1 ASSICURATI

L'assicurazione è operante per gli Iscritti alla FISAC-CGIL che aderiscono mediante apposita richiesta di adesione, e i componenti dei loro nuclei familiari risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia", nonché per la responsabilità su di loro gravanti per i fatti illeciti commessi dai collaboratori domestici nell'esercizio delle mansioni cui sono adibiti.

Art. 2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale concordato ed alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, comprendendo i danni derivanti:

- a) dalla conduzione e/o proprietà dell'abitazione abituale e di quelle non abituali comprese le dipendenze;
- b) da apparecchi elettrodomestici in genere di proprietà o in uso;
- c) dallo scoppio del tubo catodico del televisore;

- d) dalla caduta di antenne o parabole radiotelevisive non centralizzate installate sul tetto o sul balcone dell'abitazione;
- e) da intossicazione o avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
- f) da esercizio di sports di pratica comune, esclusa la partecipazione a gare e tornei, se non di natura interaziendale e/o ricreativa;
- g) dall'esercizio di tutte le attività del tempo libero;
- h) da giocattoli anche a motore e biciclette;
- i) dalla partecipazione degli Assicurati, quali genitori, alle attività scolastiche previste dai Decreti Delegati (D.P.R. 31.05.1974 n. 416) ed a quelle autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili;
- j) dalla messa in moto da parte di minori di anni 14 di veicoli e natanti a motore o guida di veicoli e natanti a motore da parte di minori, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è rivalsa da parte dell'assicuratore della R.C. obbligatoria veicoli per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore;
- k) dalla proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o vela di lunghezza non superiore a metri 6,50 comprese le lesioni ai terzi trasportati;
- l) ai collaboratori domestici per gli infortuni, escluse le malattie professionali, subiti nello svolgimento delle loro mansioni in conseguenza di atti colposi dell'Assicurato;
- m) alle baby-sitter in occasione dell'espletamento delle loro mansioni;
- n) ai capi di vestiario ed oggetti personali portati da ospiti occasionali, con esclusione di valori, gioielli e denaro, con il massimo di € 1.000,00 per sinistro;
- o) dalla proprietà, possesso ed uso di animali domestici, compresa la responsabilità civile delle persone che abbiano, per conto dell'Assicurato, in temporanea consegna e/o custodia di animali stessi;
- p) danni da spargimento d'acqua in genere.

Art. 3 **RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione non è operante per i danni:

- a) derivanti dall'esercizio di attività professionali, industrie, commerci ed arti, fatta eccezione di quelle dipendenti da collaborazione domestica;
- b) causati con dolo dell'Assicurato o dei componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia";
- c) derivanti da proprietà, possesso, uso o guida di veicoli ed imbarcazioni a motore, aeromobili ed apparecchi per il volo, salvo quanto previsto all'art. 2 lettera j) e k);
- d) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto all'art. 2) lettera n);
- e) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sports aerei in genere;
- f) da furto, salvo quanto previsto all'art. 2 lettera n);
- g) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si

siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- h) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i) derivanti dalla proprietà di fabbricati in genere;
- j) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- k) da incendio esplosione o scoppio;
- l) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di armi nonché dall'esercizio dell'attività venatoria;
- m) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale.
- n) derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte, da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;

Art. 4 **DOVE ASSICURA**

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nei limiti territoriali del Mondo intero.

Art. 5 **MASSIMALE ASSICURATO**

L'Impresa risarcisce, sino alla concorrenza del massimale indicato sul frontespizio di polizza, la somma che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a Terzi, per morte, lesioni personali e per danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Art. 6 **DENUNCIA DI SINISTRO**

L'Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro a **VITTORIA ASSICURAZIONI AGENZIA DI CESENA** entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza (art. 1913 del Codice Civile)

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

Art. 7 **PERSONE NON CONSIDERATE "TERZI"**

Non sono considerati Terzi il coniuge, i genitori, i figli e fratelli dell'Assicurato, altri componenti del nucleo familiare dell'Assicurato risultanti dal certificato anagrafico dello stato di famiglia nonché altri parenti od affini se conviventi.

Art. 8 **SECONDO RISCHIO/DIFFERENZA DI CONDIZIONI**

In caso di coesistenza di altre assicurazioni i massimali di garanzia previsti dalla presente polizza opereranno:

- 1) in secondo rischio per l'eccedenza rispetto agli importi risarcibili in base alle altre assicurazioni;
- 2) in primo rischio per le garanzie e/o coperture assicurative non coperte dalle altre assicurazioni.

Art. 9 **GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI**

Si conviene che anche in caso di tacitazione delle parti lese in sede penale, l'Impresa assisterà l'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione stessa.

Nel caso in cui la tacitazione avvenga durante la fase istruttoria e vi sia rinvio a giudizio dell'imputato, l'assistenza legale verrà anche fornita sino ad esaurimento del primo grado di giudizio.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giudizio penale.

Art. 10 **FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALL'IMPRESA**

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 8) DENUNCIA DI SINISTRO tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere fatte, perchè siano valide, con lettera raccomandata, fax e/o e.mail alla Direzione dell'Impresa oppure a **VITTORIA ASSICURAZIONI AGENZIA DI CESENA** alla quale è assegnata la polizza.

Art. 11 **INIZIO ED EFFICACIA DELLA GARANZIA**

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di richiesta di adesione (ma comunque non prima della data di effetto della presente indicata nel frontespizio, o di ogni scadenza annuale) compilata e trasmessa alla FISAC-CGIL e corredata dal pagamento del premio pattuito che deve avvenire con bonifico bancario a favore della VITTORIA ASSICURAZIONI AGENZIA di CESENA..

Art. 12 **PREMIO DI POLIZZA**

Il premio è stabilito in Euro 20,00 (comprensivo di imposte) per ogni associato FISAC-CGIL che aderisce alla presente polizza, in ragione di annualità assicurativa o frazione.

Il premio nel frontespizio di polizza è soltanto un premio anticipato. Il premio è pertanto convenuto in base ad elementi variabili e cioè in funzione del numero di adesioni.

Le appendici di regolazione premio vengono emesse con le seguenti modalità:

- una prima appendice verrà emessa l'ultimo giorno del mese di gennaio e così per ogni mese.
- mensilmente l'Impresa emetterà appendice riportante il numero degli Assicurati che hanno aderito alla presente polizza nel corso di tale periodo e provvederà all'incasso del relativo premio.

Art. 13 **RINVIO ALLE "NORME" DI POLIZZA**

Per tutto quanto non derogato dalle presenti Condizioni dattiloscritte, valgono le "Norme" di polizza.